

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO
Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli
C.F. 80143490581
In rappresentanza della Regione Lazio "concedente"

Oggetto: Rinnovo di concessione di area demaniale, ai sensi del regolamento regionale del 15/12/2004 n. 3, a favore di REALE CIRCOLO CANOTTIERI TEVERE REMO, con sede legale in LUNGOTEVERE IN AUGUSTA 28 - 00186 ROMA

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ("Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 ("Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo"), e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 ("Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183"), e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 15 dicembre 2004, n. 3 ("Regolamento di disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi"), e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera della Giunta Regionale 12 ottobre 1999, n. 5079 ("Legge regionale n. 53/1998 -Individuazione delle aste principali dei bacini idrografici nazionali, interregionali e regionali ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera A");

VISTA la delibera della Giunta Regionale 30 luglio 2001, n. 1161 ("Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni sub-delegate ai sensi della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14. Testo coordinato ed integrato con modifiche delle disposizioni regionali in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l'utilizzazione turistico ricreativa. Revoca: deliberazione della Giunta regionale n. 1494 del 28 aprile 1998; i punti III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII e XV deliberazione della Giunta regionale n. 2816 del 25 maggio 1999; deliberazione della Giunta regionale n. 1705 del 18 luglio 2000");

VISTA la delibera della Giunta Regionale 25 gennaio 2007, n. 40 ("Disposizioni in materia di pagamento e riscossione dei canoni e degli indennizzi dovuti per l'occupazione delle aree demaniali fluviali e lacuali");

VISTA la delibera della Giunta Regionale 12 giugno 2007, n. 412 ("Determinazione dei canoni e degli indennizzi per l'occupazione e l'uso delle aree del demanio idrico fluviale e lacuale. Revoca della D.G.R. 1177/2001");

VISTA la precedente concessione rilasciata dalla Regione Lazio con determinazione B1175 del 04/04/2006, che prevedeva un canone annuo di € 5.694,00 definito in via provvisoria;

PRESO ATTO che, alla luce della DGR 412/2007 il canone concessorio viene rideterminato in via definitiva per un importo annuo di € 47.841,01 (diconsi Euro quarantasettemilaottocentoquarantuno/01);

PRESO ATTO che il concessionario ha diritto all'abbattimento del canone di concessione del 50% previsto dall'articolo 15.7 lettera b) della DGR 412/2007;

VISTO lo schema di disciplinare di concessione sottoscritto dalle parti, il quale prevede le condizioni e clausole che regolano la concessione medesima;

DETERMINA

1. di rinnovare, alle condizioni e ai termini stabiliti nell'allegato disciplinare, con decorrenza 30/06/2008 e termine 31/12/2025, in favore della Ditta REALE CIRCOLO CANOTTIERI TEVERE REMO (di seguito "concessionario"), con sede legale in LUNGOTEVERE IN AUGUSTA 28 - ROMA, C.F. 80064690581 e P.IVA 01329661001; **la concessione** del/i bene/i demaniale/i:

a) superficie di terreno per complessivi metri quadrati 10.065,00 con sovrastanti manufatti ed edifici situato nel Comune di Roma e distinto in Catasto al foglio 527 part.lle 5 - 20 - ex48 - 49 - 97 - 196 in località LUNGOTEVERE ACQUA ACETOSA snc - SPONDA SX FIUME TEVERE A AVALLE DEL PONTE DELL'OLIMPICA;

per uso ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA, NONCHÉ PER LE FINALITÀ DEGLI SCOPI STATUTARI DEL CIRCOLO; fissando l'importo del primo canone annuo nella misura di euro Euro 23.920,50 (diconsi Euro ventitremilanovecentoventi/50);

2. di approvare il disciplinare di concessione allegato, il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

3. che gli obblighi e le condizioni contenute nel disciplinare di concessione di cui al punto 2, potranno essere modificate dalla concedente in relazione a sopravvenute esigenze idrauliche o di pubblico generale interesse.

REGIONE LAZIO
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli
C.F. 80143490581

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

L'anno _____ il giorno ____ del mese di _____ in Roma - Via del Pescaccio, 98

TRA

La Regione Lazio, rappresentata per la carica dal **Direttore del Dipartimento Territorio** Dott. Raniero DE FILIPPIS (di seguito: «Concedente»);

E

La ditta REALE CIRCOLO CANOTTIERI TEVERE REMO, C.F. 80064690581 e P.IVA 01329661001, con sede legale in ROMA - LUNGOTEVERE IN AUGUSTA 28, nella persona del Presidente pro-tempore signor BARONE LUIGI nato a ROMA il 08/04/1952 C.F. BRNLGU52D08H501O (di seguito: «Concessionario»).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1.

(Oggetto della concessione)

1.1. Il presente atto disciplina il rapporto di concessione avente per oggetto il bene demaniale ubicato e identificato come segue:

a) superficie di terreno per complessivi metri quadrati 10.065,00 con sovrastanti manufatti ed edifici situato nel Comune di Roma e distinto in Catasto al foglio 527 part.lle 5 - 20 - ex48 - 49 - 97 - 196 in località LUNGOTEVERE ACQUA ACETOSA snc - SPONDA SX FIUME TEVERE A AVALLE DEL PONTE DELL'OLIMPICA;

La consistenza, l'identificazione e l'ubicazione del bene sono inoltre descritti dagli elaborati tecnico progettuali, allegati al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale e che sono stati estratti in originale dalla documentazione facente parte del procedimento amministrativo EQ-1001.

Art. 2.

(Utilizzo del bene)

2.1. Il bene demaniale oggetto di concessione sarà utilizzato dal Concessionario per lo svolgimento dell' ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA, NONCHÉ PER LE FINALITÀ DEGLI SCOPI STATUTARI DEL CIRCOLO.

2.2. Qualunque mutamento della destinazione d'uso del bene dovrà essere previamente autorizzato dal Concedente, a pena di revoca della concessione.

2.3. Il presente atto non esime il Concessionario dal munirsi dei permessi, delle licenze, dei nullaosta, delle concessioni e di ogni altra autorizzazione, comunque denominata, previsti dalla normativa vigente ai fini dello svolgimento dell'attività per la quale è assentita la concessione.

Art. 3.

(Durata della concessione)

3.1. La durata della concessione è stabilita in anni 17 (diciassette) e mesi 7 (sette), con decorrenza 30/06/2008 e scadenza 31/12/2025.

3.2. Resta in ogni caso salvo quanto previsto dall'art. 25 del Regolamento regionale 15 dicembre 2004, n. 3.

Art. 4.

(Canone di concessione)

4.1. Il canone di concessione è stabilito in Euro 23.920,50 (diconsi Euro ventitremilanovecentoventi/50) per ciascun anno.

4.2. L'importo del canone di concessione è rivalutato di anno in anno nella misura del 75% dell'indice ISTAT "FOI" annuale relativo al terzo mese antecedente quello di decorrenza della concessione.

Art. 5.

(Termini e modalità di versamento. Omesso o ritardato pagamento)

5.1. Il canone di concessione relativo al primo anno dovrà essere corrisposto dal Concessionario, in un'unica soluzione, entro il giorno 10/04/2008.

5.2. Il canone di concessione relativo agli anni successivi al primo dovrà essere corrisposto dal Concessionario, in un'unica soluzione, entro il giorno 10/04 di ciascun anno.

5.3. Tutti gli importi dovranno essere corrisposti mediante versamento sul conto corrente postale n. 51695377 intestato a "Regione Lazio - Provvedimenti concessioni idrauliche aree fluviali spiagge - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 ROMA" - codice ABI 7601 - CAB 03200, indicando come causale "CANONE DEMANIALE _____".

5.4. L'omesso pagamento del canone oltre il trentesimo giorno dalla scadenza annuale comporta la revoca della concessione e l'escussione della garanzia di cui all'articolo 6, senza che il Concessionario possa avanzare alcuna pretesa nei confronti del Concedente.

5.5. In caso di ritardato pagamento, il Concessionario sarà tenuto a corrispondere gli interessi di mora nella misura di legge.

Art. 6.

(Garanzie)

6.1. A garanzia del pagamento dei canoni di concessione e degli altri obblighi derivanti dal titolo concessorio, il Concessionario si impegna a costituire in favore del Concedente, entro dieci giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto e con decorrenza immediata, una fideiussione bancaria, rilasciata da primario Istituto di credito, per un importo pari a due annualità del canone stabilito all'articolo 4.1, maggiorato del 0%, escutibile a prima semplice richiesta scritta e con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione (art. 1944 c.c.).

6.2. La fideiussione bancaria dovrà prevedere la rivalutazione automatica del relativo importo nella misura stabilita all'articolo 4.2 e dovrà contenere la clausola di proroga automatica per l'intera durata della concessione.

6.3. L'inosservanza delle previsioni contenute nei due commi precedenti comporta la revoca della concessione.

6.4. La fideiussione bancaria sarà svincolata dal Concedente alla scadenza della concessione e, in ogni caso, subordinatamente all'effettivo rilascio del bene demaniale da parte del Concessionario.

Art. 7.

(Consegna del bene)

7.1. Il Concedente consegnerà al Concessionario il bene demaniale entro venti giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto e, in ogni caso, subordinatamente alla effettiva costituzione della garanzia di cui all'articolo 6.

Art. 8.

(Obblighi del Concessionario)

8.1. Il Concessionario si obbliga, a pena di revoca della concessione:

- 1) a provvedere alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) e alla pulizia del bene demaniale;
- 2) a non porre in essere alcuna attività in contrasto con la destinazione del bene demaniale, come specificata all'articolo 2;
- 3) a non porre in essere alcuna attività in contrasto con le vigenti disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di polizia idraulica e di acque pubbliche, nonché in materia urbanistica, paesaggistica ed ambientale;
- 4) a consentire, ogniqualvolta ne sia richiesto, l'accesso ai beni in concessione da parte dei funzionari degli organi regionali preposti all'attività di vigilanza e di controllo sul demanio idrico;
- 5) ad osservare scrupolosamente le seguenti prescrizioni:
 - a) vedasi prescrizioni indicate nel nullaosta tecnico idraulico rilasciato dall'ARDIS in data 24/02/2006 prot. 1534 che il concessionario dichiara di ben conoscere con la sottoscrizione del presente atto.

Art. 9.

(Manleva)

9.1. Il Concessionario si obbliga incondizionatamente a manlevare e tenere indenne il Concedente da qualsiasi responsabilità per tutti i danni, a persone o cose, che possano comunque derivare dall'utilizzo del bene demaniale assentito in concessione.

Art. 10.

(Restituzione del bene)

10.1. Alla data di scadenza della concessione, il Concessionario dovrà lasciare l'area concessa libera da persone e cose, previa rimessione in pristino dello stato dei luoghi. In difetto, quest'ultima sarà attuata dal Concedente a spese e in danno del Concessionario.

Art. 11.

(Registrazione)

11.1. La registrazione del presente atto è a cura e spese del Concessionario.

Art. 12.

(Domiciliazione)

12.1. Ai fini del presente atto, le parti contraenti eleggono domicilio come segue:

- Il Dott. Raniero DE FILIPPIS, per la carica, presso sede della Regione Lazio, in Roma Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7.
- La ditta REALE CIRCOLO CANOTTIERI TEVERE REMO, richiedente la concessione, presso la sede legale in ROMA - LUNGOTEVERE IN AUGUSTA 28.

Per il Concedente

Per il Concessionario